



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 09-02-1999 e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 8 del 24-02-2003, n. 17 del 27-03-2003, n. 9 del 15-01-2010, n. 49 del 30-08-2011, C.C. n. 18 del 26-03-2012, C.C. n. 56 del 06-09-2012, C.C. n. 11 del 15-04-2013, C.C. n. 22 del 28.03.2018.

INDICE

Articoli:

- 1 - Ambito e finalità del regolamento*
- 1 bis ó Funzionario Responsabile*
- 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione*
- 3 ó Occupazioni abusive*
- 4 - Domanda di occupazione*
- 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione*
- 6 ó Occupazioni d'urgenza*
- 7 - Obblighi del concessionario*
- 8 ó Decadenza della concessione o autorizzazione*
- 9 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione*
- 10 ó Durata e proroga della concessione o autorizzazione*
- 11 ó Subentro nella concessione*
- 12 - Commercio su aree pubbliche*
- 13 - Criteri per la determinazione del canone*
- 13 bis ó Commisurazione del canone per occupazioni particolari*
- 14 - Modalità di applicazione del canone*
- 15 - Soggetto passivo*
- 16 - Agevolazioni*
- 17 - Esenzioni*
- 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti*
- 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee*
- 20 - Sanzioni*
- 21 - Recupero e Riscossione Coattiva*
- 22 ó Rimborsi*
- 23 - Disposizioni finali e transitorie*



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le agevolazioni e le esenzioni, le modalità ed i termini per il pagamento, le sanzioni e la riscossione anche coattiva del canone.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini " occupazione " e " occupare " si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

Art. 1 bis

Funzionario Responsabile

1. I responsabili dell'attività gestionale del canone, ivi compresa quella concernente il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione, sono ó nei rispettivi ambiti di competenza ó il Responsabile dell'Area Polizia Municipale, dell'Area Economico-Finanziaria, dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici e Ambiente.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni sono:
 - permanenti quelle occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - temporanee quelle occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2), sia temporanea che permanente, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Per le occupazioni temporanee la concessione comunale può essere considerata rilasciata con l'apposizione del visto di autorizzazione da parte dell'ufficio competente sulla domanda dell'interessato.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

4. Le occupazioni permanenti del sottosuolo, effettuate con cavidotti, condotte, tubazioni e simili, per l'effettuazione delle quali è prevista anche la manomissione del suolo pubblico, sono autorizzate con unico atto.

Art. 3

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:

- a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di validità della concessione o autorizzazione;
- c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la messa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi o da stabilire a cura dell'ufficio competente - trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e possono essere recuperate anche con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini della determinazione del canone, alle occupazioni abusive sono applicate:

- le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
- le tariffe previste per tipologie similari, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone elencate nell'art. 17 del presente Regolamento.

5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%. A tal fine vengono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio Protocollo domanda, in carta legale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda deve obbligatoriamente contenere:



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- a) le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di condominio, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da un rappresentante dei condòmini;
- c) l'esatta ubicazione e l'individuazione ó anche tramite documentazione tecnica e/o fotografica - della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata per la quale si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) gli estremi delle eventuali e preventive autorizzazioni ó comprese quelle edilizio-urbanistiche ó inerenti l'occupazione richiesta, rilasciate dai competenti uffici/organi;
- h) l'espressa dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- i) l'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione tecnica e dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa, oltreché un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio, per occupazioni che prevedano la manomissione del suolo pubblico.

Art. 5

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio Protocollo assegna le domande di occupazione ai competenti Uffici Comunali (Tributi, Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Assetto del Territorio, Affari Generali) per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari, è

- di 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, per il COSAP permanente
- di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, per il COSAP temporaneo dalla data di presentazione della domanda.

Qualora la domanda di occupazione sia presentata tramite l'Ufficio SUAP, il termine massimo per il rilascio è quello antecedente il giorno fissato per la conclusione del "Procedimento Unico".

3. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta oppure uno degli Uffici interessati ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine, con nota scritta da rimettere per conoscenza anche agli altri Uffici interessati. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

4. L'atto autorizzatorio, in bollo, è rilasciato:

- a) per le occupazioni temporanee: dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
- b) per le occupazioni permanenti: dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- c) per le occupazioni relative a manomissione del suolo: dal Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici;
 - d) per le occupazioni di cui all'art. 13 bis: dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
5. L'atto di cui al precedente comma è rilasciato dal competente Responsabile previa acquisizione:
- a) dei pareri favorevoli dei Servizi Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica;
 - b) della comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'entità del relativo canone di occupazione;
 - c) della comunicazione da parte dell'Area Affari Generali che il suolo pubblico di cui trattasi non è, nel periodo di occupazione richiesto, interessato da qualunque altro evento già autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
6. I suddetti pareri/comunicazioni devono pervenire all'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione almeno 10 giorni prima del termine previsto dal comma 2 del presente articolo. Nel caso i pareri/comunicazioni medesimi non pervengano entro tale termine, dovrà intendersi:
- relativamente ai pareri di cui alla lett. a) del precedente comma 5: rilasciati favorevolmente, senza alcuna specifica prescrizione;
 - relativamente alla comunicazione di cui alla lett. c) del precedente comma 5: concessionabile in quanto non interessato da altre occupazioni precedentemente autorizzate.
7. L'atto di concessione o autorizzazione, in bollo, deve contenere:
- a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 4, comma 2) del presente Regolamento;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per provvedere alla esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità o del pubblico interesse, che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso - oltre alla domanda, da presentare entro 5 gg. dall'inizio dei lavori e intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione ed al pagamento del relativo canone - l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'inizio dell'occupazione al competente ufficio comunale (anche tramite fax o telegramma). L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di cui al precedente comma 1). In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 7

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche previste nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito al concessionario delle relative spese, oltre all'applicazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) esibire - su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana oppure su richiesta del personale dei competenti uffici appositamente autorizzati dal Sindaco - l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) versamento dell'eventuale cauzione richiesta.

Art. 8

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - c) il mancato o parziale versamento del canone stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o al diverso termine indicato nell'atto medesimo per quanto concerne le occupazioni permanenti, oppure nei 5 giorni successivi in casi di occupazioni temporanee.

Art. 9

Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno comunque diritto ó su richiesta del concessionario - al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza corresponsione di interessi. In caso di revoca di concessione o autorizzazione rilasciata per passo carrabile o accesso a raso, il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico.
3. Non si procede a rimborso se la somma non è superiore ad Euro 3,00.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 10

Durata e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovati per un anno qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta - da presentare almeno un mese prima della scadenza - da parte del contribuente o del Comune.
2. I provvedimenti di concessione o autorizzazione temporanea hanno validità fino alla scadenza prevista nell'atto stesso. Per le occupazioni temporanee il concessionario può presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.
3. La rinuncia da parte del concessionario all'occupazione permanente o temporanea, non dà, comunque, diritto al rimborso del canone.

Art. 11

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione per le occupazione permanenti sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, il precedente concessionario, o chi per esso, dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale, mentre il subentrante dovrà attivarsi immediatamente per effettuare la voltura della relativa concessione.
Non è richiesto nuovo atto di concessione o fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone o nel caso di sub-ingresso nell'esercizio di attività commerciale.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 5 del presente Regolamento.
4. Resta inteso che, fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
5. Il subentro nell'occupazione non dà al cedente il diritto o nei confronti dell'Amministrazione Comunale o al rimborso anche parziale del canone già versato.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.

2. Coloro che ó muniti di regolare titolo per lo svolgimento di tale attività - esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che effettuano delle brevi fermate per operazioni di carico e scarico della merce, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 13

Criteria per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in tre categorie;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) coefficienti relativi a tipologia dell'occupazione, valore economico dell'area sottratta alla collettività, beneficio economico relativo all'attività connessa all'occupazione;
- e) nel caso di óscavi in percorrenzaó la superficie occupata sarà calcolata tenendo conto della larghezza minima di metri 2.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle sottoelencate n. 3 categorie, in base alla loro importanza ó ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

CATEGORIA I[^]

- Interno cerchia muraria Castello di Monteriggioni
- Abbadia Isola: Centro storico

CATEGORIA II[^]

- Castello di Monteriggioni: zona esterna alla cerchia muraria
- Abbadia Isola: zona esterna al centro storico
- Località Strove
- Località Lornano
- Località Santa Colomba

CATEGORIA III[^]

- Tutte le zone del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nelle Categorie I[^] e II[^].

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:

- I[^] cat. = 100% della tariffa base
- II[^] cat. = 90% della tariffa base
- III[^] cat. = 80% della tariffa base.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

5. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
SUOLO (a mq)	
CHIOSCHI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1,30
OMBRELLONI, TAVOLI, SEDIE	1,30
ARREDO URBANO, FIORIERE E SIMILI	1,00
AREE MERCATALI	0,80
PONTEGGI, ATTREZZATURE LAVORI EDILI	0,50
SPETTACOLI VIAGGANTI E CIRCENSI	0,50
MANIFESTAZ.POLIT.,CULTUR.,RELIG.,SPORTIVE	0,60
ESPOSIZIONE ESTERNA MERCI	1,10
PARCHEGGI PRIV.O RISERV.CARICO/SCARICO	1,20
PASSI CARRABILI	1,00
ACCESSI A RASO (con cartello divieto sosta)	0,95
SCAVI E REINTERRI, POZZI E POZZETTI D'ISPEZIONE	1,10
INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI INFISSI AL SUOLO	1,30
SOPRASUOLO	
a mq	
TENDE PARASOLE SPORGENTI DA BANCARELLE	0,90
INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON INFISSI AL SUOLO	1,30
a metro lineare	
CAVIDOTTI, ELETTRIDOTTI E SIMILI AEREI	0,70
SOTTOSUOLO	
CAVIDOTTI, CONDOTTE E TUBAZIONI INTERRATE (a metro lineare)	0,65
CUNICOLI SOTTERRANEI (a metro lineare)	0,65
CISTERNE E SERBATOI (unitario)	1,00

6. Viene, altresì, prevista una maggiorazione di 1,20 del coefficiente moltiplicatore in relazione alle tipologie di Chioschi, Distributori Automatici, ecc. e Ombrelloni, Tavoli, Sedie, limitatamente alle occupazioni realizzate nelle aree appartenenti alla I^a Categoria.

7. Il conteggio del canone viene effettuato moltiplicando la tariffa base annua e/o giornaliera per il coefficiente moltiplicatore determinato ai precedenti punti 5 e 6, e tenendo conto delle riduzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento e della diversa classificazione delle strade del Comune.

Art. 13 bis

Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può:



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- autorizzare l'occupazione del suolo pubblico in caso:
 - di esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico e culturale, tese alla valorizzazione del territorio comunale, di iniziative di carattere commerciale e pubblicitario (*compresi shorts televisivi, riprese filmate e riprese fotografiche, ecc.*);
 - di usi strettamente personali non collegati ad iniziative politiche, sindacali, culturali, religiose (*svolgimento matrimoni, ritrovi privati, ecc.*),
 - di ogni altro evento eccezionale.

2. Nei suddetti casi, la Giunta Comunale ó sulla base dei pareri tecnici rilasciati dai Responsabili dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Area Tecnica-LL.PP., oltreché della comunicazione da parte dell'Area Affari Generali che il suolo richiesto non sia già stato concesso dall'Amministrazione Comunale per altri eventi - determinerà specifici canoni con criteri omogenei da corrispondere tenendo conto della superficie, della durata, del periodo e della tipologia dell'occupazione, e facendo riferimento al valore dell'area sottratta alla collettività ed al beneficio connesso all'occupazione medesima. Tali criteri possono essere stabiliti preventivamente dalla Giunta comunale, in via generale, ferma restando la possibilità di adottare specifici canoni per i casi non disciplinati.

3. A seguito della decisione adottata dalla Giunta Comunale, il Responsabile competente, rilascerà l'atto autorizzatorio senza l'acquisizione di ulteriori pareri.

4. Le domande di occupazione da parte del richiedente devono pervenire almeno 60 gg. prima dell'evento, salvo urgenza.

Art. 14

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.

2. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene, ovvero in metri lineari. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate - salvo intervenute diverse disposizioni normative - al canone, da corrispondere in un'unica soluzione, commisurato al numero complessivo delle relative utenze.

La misura unitaria per ciascun utente della tariffa è stabilita dalla legge, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46. La norma prevede, altresì, che tale tariffa sia soggetta a



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La superficie da tassare dei passi carrabili viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore, per la profondità convenzionale di un metro.

I passi carrabili si distinguono, sulla base della loro morfologia, in:

a) passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale: costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi, scivoli, copertura di fossi, ponticelli ecc., o comunque individuati da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili, e la banchina stradale se di larghezza non inferiore ad un metro;

b) passi carrabili privi di manufatto: sono quelli già raso con il manto stradale per la cui realizzazione non sia stato o non sia necessario modificare in alcun modo l'opera pubblica o di uso pubblico. Sono individuati da aperture nella proprietà privata, dalle quali ci si immette direttamente sulle strade e/o aree pubbliche o di uso pubblico. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, si specifica che per questi accessi a raso il canone è dovuto solo da coloro che, prima di immettersi sull'area pubblica, devono attraversare una banchina stradale di larghezza non inferiore ad un metro, e da coloro che richiedono il rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.⁴

5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

6. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1000 metri quadrati, la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.

7. Nel caso di occupazioni che si realizzano per alcune ore del giorno il canone è calcolato sulla base della tariffa oraria (tariffa giornaliera/24).

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In ogni caso non deve essere corrisposto alcun importo se il canone dovuto, già come sopra arrotondato, è inferiore ad Euro 3,00.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 16 **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 20 per cento.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende sporgenti da bancarelle e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

Art. 17 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - le occupazioni effettuate - esclusivamente per finalità istituzionali - dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, dalle società partecipate dal Comune di Monteriggioni, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917);
 - le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate; in tal caso, il legale rappresentante delle associazioni interessate deve rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti richiesti per l'esenzione;
 - le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata;
 - le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore alle dieci ore;



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonché le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, fiori e piante ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
- le occupazioni permanenti di suolo pubblico costituite da innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazione di aree cimiteriali;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- il commercio ambulante itinerante;
- le occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale e, comunque, per attività svolte non ai fini di lucro;
- le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari ecc.).

2. Sono escluse dalla richiesta e dal rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dal versamento del canone:

- le occupazioni per operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali che avvengano senza intralcio o pericolo alla circolazione, di durata non superiore a 60 minuti;
- le occupazioni per l'esposizione, a scopo decorativo, di vasi da fiore, per una superficie complessivamente non superiore ad un metro quadrato per ciascun ingresso. I vasi devono essere amovibili e disposti addossati al muro dell'immobile occupato; non devono costituire ostacolo alla circolazione, e devono essere posizionati nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Nei vasi potranno essere piantumate esclusivamente piante e fiori che non rechino pericoli alla pubblica incolumità. Non è consentito l'uso o la permanenza sul suolo pubblico di fioriere vuote o disadorne. Gli esercizi commerciali titolari di atto di concessione per occupazione di suolo pubblico potranno esporre vasi da fiore solo all'interno della superficie già concessionata.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, e non è soggetto ad alcun frazionamento.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate con scadenze 30 Aprile e 30 Settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 500,00.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista per le singole tipologie di cui al presente Regolamento, sulla base della superficie occupata e per la durata riportata nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di cui al precedente comma 1 deve essere versato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Qualora l'importo del canone risulti superiore ad Euro 500,00, lo stesso può essere corrisposto in due rate, la prima delle quali al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e la seconda entro i termini di validità dello stesso.
3. Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni decennali per il commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 20

Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile.
2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone dovuto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.
3. Per le occupazioni abusive - ferme restando le sanzioni stabilite dal D.L.vo n. 285/92 - viene applicata, anche per le occupazioni escluse dal canone, la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'indennità dovuta.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

Art. 21

Recupero e riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale doveva avvenire il pagamento. Le spese di notifica sono a carico del concessionario.

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle relative scadenze avviene secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 22

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede a rimborso se la somma da rimborsare non è superiore ad Euro 3,00.

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari per i vari settori delle occupazioni.